



**ISTITUTO CULTURALE LADINO  
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**n. 101 di data 30 luglio 2024**

**OGGETTO:**

Affido incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. al dott. Sebastiano Dorich di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), avente a oggetto l'implementazione del DILF – Dizionario Ladino-Fassano.

Bilancio gestionale 2024-2026 - esercizio finanziario 2024

(Impegno di spesa di € 3.000,00 – Capitolo 51570/2)

(Impegno di spesa di € 255,00 – Capitolo 51160/1)

## IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il Piano triennale dell'attività 2024-2026 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 28 dicembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 51 di data 25 gennaio 2024 e ss.mm.;
- vista in particolare la sezione 1.2 "Banche lessicografiche e terminologiche DILF", in cui si prevede di proseguire con il lavoro di implementazione del dizionario italiano-ladino Fassano DILF con la revisione linguistica dei contenuti e delle entrate e la riorganizzazione puntuale della banca dati con l'intento di proseguire quanto più celermente possibile con la revisione delle entrate italiano-ladino e ladino-italiano del Dizionario da mettere al più presto online nella sua nuova versione;
- avendo individuato blocchi di schede da trattare in modo omogeneo al fine di intervenire sistematicamente sulla banca lessicografica;
- considerata pertanto la mole di lavoro che il progetto comporta e verificato che il personale interno dotato della competenza linguistica necessaria per l'attività sopra descritta è costituito da un'unica unità di personale (Funzionaria ad indirizzo linguistico) che sta essa stessa proseguendo con gli interventi lessicografici e che coordina il progetto, oltre ad essere impegnata anche in altre attività istituzionali;
- ritenuto pertanto indispensabile l'affidamento di un incarico a un soggetto esterno provvisto di tutti i requisiti, accademici e linguistici, necessari;
- rilevato che fra i curricula a disposizione di questo Istituto è stato ritenuto il più idoneo e formato quello del dottor Sebastiano Dorich, il quale ha competenza specifica in ambito linguistico ladino, ha già lavorato in passato sulla banca dati del patrimonio lessicale ladino Fassano ed è dotato, oltre che delle competenze linguistiche generali che si possono evincere dal C.V. depositato agli atti, anche della sensibilità linguistica particolare necessaria per lavorare al progetto;
- individuata pertanto quale figura idonea del dottor Sebastiano Dorich;
- visto l'art. 7, co.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- visto il Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 inviato dal Dipartimento organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento in data 7 settembre 2021 (ns . prot. 1310);

- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto interventi di lessicografica dei lemmi del dizionario DILF sia nell'entrata italiano-ladino che nella versione ladino italiano da effettuarsi in sinergia con i Servizi linguistici di questo Istituto e intervenendo direttamente sulla banca dati DILF, dunque hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica preparazione ed esperienza di ambito linguistico generale, competenza linguistica, grammaticale e metalinguistica ladina;
- vista la nota (ns. prot. n. 1255 di data 29.07.2024) con la quale il dott. Sebastiano Dorich - nato a Cavalese (TN) il 9 novembre 1998, C.F. DRCSST98S09C372F - ha comunicato la propria disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione occasionale concernente:

1. La sistemazione di circa 380 schede di una sezione del database DILF 3 che non ha potuto essere integrata in automatico durante l'intervento di inversione della sezione italiana. Si tratta di schede che presentano come capolemma stringhe di parole che non hanno motivo di diventare un'entrata del vocabolario in costruzione e che devono, invece, essere collocate all'interno di altre schede e contestualizzate come frasi d'esempio, forme polirematiche o altro.
2. La sistematizzazione del dominio "Musica" tramite redazione di un numero congruo di nuove schede e voci di lemma sia in italiano che in ladino ed eventualmente di un altro dominio da definire con la direzione del progetto per un totale approssimativo di 1200. La redazione comporta la creazione della scheda quando non già presente, e la compilazione o revisione dei campi della categoria grammaticale, della morfologia, della definizione, della traduzione, di eventuali forme polirematiche collegate, e l'eventuale disambiguazione rispetto a omografi pertinenti ad altri settori.

a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 3.000,00;

- valutato il compenso di € 3.000,00 congruo in relazione sia all'alta specializzazione e alla competenza linguistica richiesta, sia in relazione ad altri incarichi per attività analoghe;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo Istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (ns.prot. 1255/2024):
  - comunicazione dei dati anagrafici;
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto “Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”;
- rilevato che l’incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d’opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 39 sexies “Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza” della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- rilevato che l’incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 31 agosto 2024;
- dato atto che l’incarico verrà svolto senza obbligo alcuno di orario e in completa autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lui stesso proposte ed accettate da questo istituto, precisando che il collaboratore riceverà da questo Istituto i codici necessari per entrare da remoto nella banca dati DILF;
- viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza quanto segue:

....

*b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*

A decorrere dall’anno 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

*Disposizioni comuni per i punti b) e c)*

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionale dell’ente o dell’agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea;

- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all’attività istituzionale dell’ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendone la diffusione e l’accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare l’articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;

- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata e integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51570/2 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 esercizio finanziario 2024;

### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dott. Sebastiano Dorich nato a Cavalese (TN) il 9 novembre 1998, C.F. DRCSST98S09C372F un incarico di collaborazione occasionale concernente l'implementazione del DILF – Dizionario Ladino-Fassano come meglio descritto nelle premesse a questa determinazione a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 3.000,00;

2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che, come da accordi con il ricercatore, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 agosto 2024;
4. di fissare il compenso lordo relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 3.000,00;
5. di corrispondere al dott. Sebastiano Dorich il compenso di cui al punto precedente, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento viene conferito ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale;
7. di dare atto inoltre che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
8. di impegnare la somma di € 3.000,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 4, al capitolo 51570/2 del bilancio gestionale 2024-2026 per l'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare inoltre l'importo di € 255,00 relativo all'IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2024-2026 per l'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare puntuale adempimento, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

LA DIRETTRICE

- dott.ssa Sabrina Rasom -

Allegato: schema di contratto

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL;
- dott. Sebastiano Dorich, nato a Cavalese il 9 novembre 1998 e residente \_\_\_\_\_ in Strada \_\_\_\_\_ C.F. DRCSST98S09C372F

premessi

che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ luglio 2024 l'ICL ha affidato al dott. Sebastiano Dorich un incarico di ricerca,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida al dott. Sebastiano Dorich, nato a Cavalese il 9 novembre 1998 e residente \_\_\_\_\_ in Strada \_\_\_\_\_ C.F. DRCSST98S09C372F (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale concernente:

1. La sistemazione di circa 380 schede di una sezione del database DILF 3 che non ha potuto essere integrata in automatico durante l'intervento di inversione della sezione italiana. Si tratta di schede che presentano come capolemma stringhe di parole che non hanno motivo di diventare un'entrata del vocabolario in costruzione e che devono, invece, essere collocate all'interno di altre schede e contestualizzate come frasi d'esempio, forme polirematiche o altro.
2. La sistematizzazione del dominio "Musica" tramite redazione di un numero congruo di nuove schede e voci di lemma sia in italiano che in ladino ed eventualmente di un altro dominio da definire con la direzione del progetto per un totale approssimativo di 1200. La redazione comporta la creazione della scheda quando non già presente, e la compilazione o revisione dei campi della categoria grammaticale, della morfologia, della definizione, della traduzione, di eventuali forme polirematiche collegate, e l'eventuale disambiguazione rispetto a omografi pertinenti ad altri settori.

### Articolo 2

#### (Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 2024.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a

determinare e senza alcun vincolo logistico; il collaboratore avrà facoltà di accesso agli uffici dell'Istituto durante gli orari di apertura degli stessi.

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

È fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

#### **Articolo 5**

##### **(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)**

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

#### **Articolo 6**

##### **(Codice di comportamento)**

Il collaboratore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

#### **Articolo 7**

##### **(Compenso)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a € 3.000,00 (tremila).

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 8**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico del Collaboratore.

#### **Articolo 9**

##### **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

#### **Articolo 10**

##### **(Facoltà di recesso)**

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 11**

##### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

**Articolo 12**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

**Articolo 13**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

**Articolo 14**  
**(Diritti d'autore)**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

**Articolo 15**  
**(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)**

I dati personali forniti dal collaboratore saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

**Articolo 16**  
**(Sicurezza)**

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e integrazioni.

**Articolo 17**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

**Articolo 18**  
**(Controversie)**

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott.ssa Sabrina Rasom

IL COLLABORATORE  
dottor Sebastiano Dorich

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 101 del 30 luglio 2024

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 30 luglio 2024

<b>LA DIRETTRICE</b> Dott.ssa Sabrina Rasom
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024-2026

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2024 – 2026.

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMP./O.G.SPESA	IMPORTO
51570/2	2024	n. 442	€ 3.000,00
51160/1	2024	n. 443	€ 255,00

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 30 luglio 2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Sabrina Rasom

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa